

**SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
LUGI MARTINO**

*§ Contrasto all'uso del contante*

*§ Tassazione delle rendite finanziarie*



**ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI**

**M I L A N O**

**MARIO FIOCCA**

**9 febbraio 2012**

**Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D.Lgs. n. 231 del 2007 sono adeguate all'importo di Euro 1.000.**

## Contrasto all'uso del contante

Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D.Lgs. n. 231 del 2007 **sono adeguate all'importo di Euro 1.000.**

### Comma 1

**Trasferimento a qualsiasi titolo di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore anche in valuta estera, tra soggetti diversi, per importo pari o superiore al limite.**

## Contrasto all'uso del contante

Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D.Lgs. n. 231 del 2007 **sono adeguate all'importo di Euro 1.000.**

### Comma 5

**Emissione di assegni bancari o postali privi dell'indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità, per importi pari o superiori al limite.**

## Contrasto all'uso del contante

Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D.Lgs. n. 231 del 2007 **sono adeguate all'importo di Euro 1.000.**

### Comma 8

**Rilascio di assegni circolari o vaglia postali e cambiari, privi della clausola di non trasferibilità, per importi pari o superiori al limite.**

## Contrasto all'uso del contante

Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D.Lgs. n. 231 del 2007 **sono adeguate all'importo di Euro 1.000.**

### Comma 12

**Detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore al limite.**

## **Contrasto all'uso del contante**

**La violazione di tali limiti costituisce infrazione a partire dal 1° febbraio 2012. Sino al 31 gennaio 2012 costituisce infrazione la violazione dei limiti pre-esistenti.**

## Contrasto all'uso del contante

Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D.Lgs. n. 231 del 2007 **sono adeguate all'importo di Euro 1.000.**

### Comma 13

**I libretti di deposito bancari o postali al portatore già in essere, con saldo pari o superiore al nuovo limite, devono essere estinti o il loro saldo deve essere ridotto entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane Spa sono tenute a dare ampia informazione di tale disposizione.**

## **SANZIONI**

**\* Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore anche in valuta, o emissione di assegni bancari o postali privi dell'indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità, per importi superiori al limite: sanzione amministrativa di importo compreso tra l'1% ed il 40% della somma in questione, con un minimo di Euro 3.000. La sanzione minima è quintuplicata se l'importo del trasferimento è superiore a Euro 50.000.**

## **SANZIONI**

**\* Detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore, per importi superiori al limite: sanzione amministrativa di importo compreso tra il 20% ed il 40% del saldo, con un minimo di Euro 3.000. Se la violazione è riferita ad importi superiori a Euro 50.000 le sanzioni minima e massima sono aumentate della metà.**

## **SANZIONI**

**\* Mancata estinzione o adeguamento del saldo, entro il 31 marzo 2012, di libretti di deposito bancario o postale al portatore già in essere: sanzione amministrativa di importo compreso tra il 10% ed il 20% del saldo, con un minimo pari a Euro 3.000 o all'intero saldo, se inferiore. Se la violazione è riferita ad importi superiori a Euro 50.000 le sanzioni minima e massima sono aumentate della metà.**

## **Contrasto all'uso del contante**

**I soggetti, tenuti ad obblighi di segnalazione, che hanno notizia di infrazioni alle disposizioni che limitano l'uso del contante e dei depositi o titoli al portatore danno “immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.**

## **Contrasto all'uso del contante**

**A partire dal 7 marzo 2012 le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici; gli eventuali pagamenti per cassa non possono comunque superare l'importo di Euro 1.000. Anche gli stipendi, le pensioni, i compensi e gli emolumenti corrisposti dalle pubbliche amministrazioni e dai loro enti devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici, se di importo superiore ad Euro 1.000.**

**Le ritenute, le imposte sostitutive** sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del Testo Unico e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del Testo Unico, ovunque ricorrano, **sono stabilite nella misura del 20%.**

**Tale disposizione tuttavia non si applica a:**

**Obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.p.r. n. 601 del 1973, ed equiparati:**

*Titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, altre obbligazioni e titoli simili emessi da amministrazioni statali, regioni, province, comuni e da enti pubblici istituiti per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici.*

**Obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del Testo Unico:**

*In attesa della emanazione del decreto si fa riferimento agli Stati inclusi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche (Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni).*

**\* Titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del D.L. n. 70 del 2011,**

**\* Piani di risparmio a lungo termine “appositamente istituiti”,**

- **Interessi, corrisposti a soggetti non residenti, cui si applica la disposizione prevista, al comma 8-bis, dall'articolo 26-quater del D.p.r. n. 600 del 1973;**
- **Utili di cui all'articolo 27, comma 3 ter, del D.p.r. n. 600 del 1973,**
- **Risultato netto delle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 2005.**

### Decorrenza

- Interessi, premi e altri proventi di cui all'articolo 44 del Testo Unico **divenuti esigibili** dal 1° gennaio 2012;
- Redditi diversi **realizzati** a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- Dividendi e proventi assimilati **percepiti** dal 1° gennaio 2012;
- Risultati delle gestioni individuali di portafoglio **maturati** a partire dal 1° gennaio 2012.

### Decorrenza

- Interessi, premi ed in generale redditi di capitale derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli simili emessi da banche e società per azioni quotate, **maturati** a partire dal 1° gennaio 2012.